

# Le novità del 730

**730** MODELLO 730/2002 redditi 2001  
 dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

Modello N.   
 Gli importi devono essere indicati in unità di Euro

**CONTRIBUENTE** (Barre la relativa casella) Dichiarante  Coniuge dichiarante  Barre la casella se viene presentata dichiarazione congiunta  Rappresentante o tutore

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)  CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

730 Integrativo  NOIE  BESO (M o F)

**DATI ANAGRAFICI**  
 COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)  NOIE  BESO (M o F)

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO)    COMUNE (o Stato) (altro) DI NASCITA  PROVINCIA (sigla)

COMUNE  PROVINCIA (sigla)  C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO  TELEFONO (PRIVATO)  (LIVELLO)

**RESIDENZA ANAGRAFICA**  
 DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO MESE ANNO)    Barre la casella se la residenza è diversa da quella di nascita

COMUNE  PROVINCIA (sigla)

**DOMICILIO FISCALE** AL 31/12/2001  
 STATO CIVILE E FAMILIARI A CARICO  
 CONIUGATO  VEDOVICO  SEPARATO  DIVORZIATO  TITOLATARIO  LIBERO

CODICE FISCALE  CODICE FISCALE  CODICE FISCALE

1  2  3  4  5  6

**DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO** (in caso di dichiarazione congiunta indicare i dati solo nel modello del dichiarante)  
 CODICE FISCALE  COMUNE

PROV. C.A.P.  ADRIZZO E NUMERO DI TELEFONO  NUMERO DI FAX O E-MAIL

**QUADRO A REDDITI DEI TERRENI**

N. ORD.	REDDITO DOMICINALE	TITOLO	REGISTRO AGRARIO	POSSESSO		CANCELLI DI DIRITTO IN REGISTRO IMMOBILIARE	CASI PARTICOLARI	SOSTITUZIONE (1)
				di cui	%			
A1	(0)		(0)					
A2	(0)		(0)					
A3	(0)		(0)					
A4	(0)		(0)					
A5	(0)		(0)					
A6	(0)		(0)					
A7	(0)		(0)					
A8	(0)		(0)					

**QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI**

N. ORD.	RENTA	UTILIZZO	POSSESSO		CANCELLI DI DIRITTO IN REGISTRO IMMOBILIARE	CASI PARTICOLARI	SOSTITUZIONE (1)
			di cui	%			
B1	(0)						
B2	(0)						
B3	(0)						
B4	(0)						
B5	(0)						
B6	(0)						
B7	(0)						
B8	(0)						
B9							

**Dati necessari per calcolare delle agevolazioni previste per i contratti di locazione**

N. ORD. di contratto	DATA	TIPOLOGIA	CODICE UTILITY	RETRIBUZIONE (1)	COMUNE di abitazione del titolare	PROVINCIA (sigla)
B11						
B12						
B13						

(1) Barre la casella se il tutto dello stesso terreno o dello stesso unità immobiliare del tipo precedente.



**Agenzia delle Entrate**  
 Direzione Gestione Tributi  
 Ufficio Comunicazione ai Contribuenti

## Che cos'è il Modello 730

Il modello 730 è uno dei modelli per presentare la dichiarazione dei redditi. Essendo un modello semplificato i contribuenti per utilizzarlo devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, all'ente che eroga la pensione o ad un CAF (Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati).

Possono presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730: i lavoratori dipendenti, i pensionati ed i collaboratori coordinati e continuativi.

### Perché conviene

Utilizzare il modello 730 conviene, perché:

- è semplice da compilare;
- non richiede operazioni per il calcolo delle imposte (a farlo ci pensa l'assistenza fiscale);
- si recupera l'eventuale rimborso direttamente nella busta paga o nella pensione;
- si paga l'eventuale imposta con delle trattenute che il datore di lavoro preleva direttamente dalla busta paga o pensione. I contribuenti, barrando un'apposita casella, possono anche decidere di rateizzare quanto dovuto. L'operazione, però, implica una maggiorazione mensile dello 0,5%.

### Chi non deve fare la dichiarazione dei redditi

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha:

- **solo stipendio o pensione** (redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto) **anche con eventuale possesso di una casa** con box, cantina, le cosiddette pertinenze, adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- **solo stipendio o pensione corrisposti da più soggetti** a patto che abbia chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto delle retribuzioni precedenti e che quest'ultimo abbia poi di conseguenza effettuato il conguaglio **anche con eventuale possesso di una casa** con box, cantina, le cosiddette pertinenze, adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- **solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** (lo ricordiamo, da quest'anno le famose CO.CO.CO. sono assimilate a tutti gli effetti ai redditi di lavoro dipendente) intrattenuti con uno o più sostituti d'imposta, se interamente conguagliati;
- **solo redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da più datori di lavoro** per un ammontare complessivo **non superiore a lire 12.000.000** (€ 6.197,48) indipendentemente dalla corretta applicazione dei conguagli fatta dai datori di lavoro;
- **solo una casa con box, cantina** ecc., le cosiddette pertinenze, adibita esclusivamente ad abitazione principale;
- **terreni e case purché i redditi non siano complessivamente superiori a lire 360.000** (€ 185,92). Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- **solo redditi esenti** come ad esempio: le rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a lire 10.000.000 (€ 5.164,57);

- **solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a lire 50.000.000 (€ 25.822,84); interessi sui conti correnti bancari o postali);
- **solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva** (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico);
- **un'imposta lorda complessiva non superiore alle 20 mila lire** (€ 10,33) a condizione che non si è obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Anche se non si è obbligati a fare la dichiarazione dei redditi può convenire presentare ugualmente il 730 per recuperare eventuali imposte sulle spese sostenute nell'anno, come ad esempio spese sanitarie, polizze assicurative, contributi ecc.

Si deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi, invece, se non sono state per nulla trattenute (o trattenute in parte) le addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

### Chi può presentare il 730

Possono utilizzare il Modello 730:

- i lavoratori dipendenti o pensionati;
- i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- i sacerdoti della Chiesa cattolica;
- i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- chi possiede redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 47, comma 1, lett. c-bis del Tuir) e a condizione che si conoscano i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio (i lavoratori interessati da contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Modello 730 al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2002 oppure devono rivolgersi ad un CAF per lavoratori dipendenti se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2002 a condizione che si conoscano i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio);
- i produttori agricoli possono utilizzare il modello 730 solo se non devono presentare la dichiarazione 770, Irap o IVA.

### La dichiarazione congiunta

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta se entrambi i coniugi possono presentare il Modello 730.

La dichiarazione congiunta, invece, non si può fare nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione ovvero quello scelto per effettuare i conguagli di imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF.

### Chi non può presentare il 730

Non possono utilizzare il Modello 730 e devono presentare il Modello UNICO 2002 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2001 hanno posseduto:

- redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Modello 730 i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- non sono residenti in Italia nel 2001 e/o nel 2002;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
- nel 2002 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

### Come e quando si presenta

Il modello 730 può essere presentato:

- al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) entro il **30 aprile**;
- o ad un CAF entro il **31 maggio**.

Il contribuente se si rivolge al proprio datore di lavoro deve consegnare il 730 già compilato in tutte le sue parti.

Se, invece, si rivolge ad un CAF, può decidere se consegnare il modello 730 già compilato oppure farsi aiutare nella compilazione.

Nel primo caso non è previsto alcun compenso al CAF che, oltre ad avere l'obbligo di ricevere la dichiarazione, deve controllare che i dati riportati sul modello siano conformi alla documentazione del contribuente (sono sufficienti anche le fotocopie); se, invece, si decide di chiedere l'assistenza per la compilazione è previsto un corrispettivo.

La documentazione relativa alla dichiarazione (CUD 2002, spese mediche, oneri per i quali si chiede la deduzione, ecc.) deve essere conservata fino al 31 dicembre 2006.

## Le novità:

### Modello in euro e modello in lire

Il contribuente è libero di compilare il modello che preferisce a prescindere da come sono stati calcolati gli importi indicati nel CUD rilasciatogli dal proprio datore di lavoro.

Una volta effettuata la scelta, gli importi vanno indicati complessivamente o in lire o in euro.

MODELLO IN EURO	MODELLO IN LIRE
<b>Grafica:</b> colore azzurro con prestampati 2 zeri finali.	<b>Grafica:</b> colore verde con prestampati 3 zeri finali.

<b>Arrotondamento:</b> gli <b>importi</b> indicati nella dichiarazione <b>in euro</b> devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65).	<b>Arrotondamento:</b> gli <b>importi</b> indicati nella dichiarazione <b>in lire</b> devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario (ad esempio: 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000).
<b>Modello 730-3 e Modello 730-4 e/o Modello 730-4 integrativo</b> Il prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) e la comunicazione al sostituto (Mod.730-4 e/o Mod. 730-4 integrativo) saranno compilati in euro da chi presta l'assistenza fiscale.	<b>Modello 730-3 e Modello 730-4 e/o Modello 730-4 integrativo</b> Il prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) sarà compilato in lire, con un riepilogativo anche in euro, da chi presta l'assistenza fiscale. La comunicazione al sostituto (Mod. 730-4 e/o Mod. 730-4 integrativo) sarà compilato in euro da chi presta l'assistenza fiscale.

## Le collaborazioni coordinate e continuative diventano a tutti gli effetti assimilate ai redditi di lavoro dipendente.

Da quest'anno le collaborazioni coordinate e continuative sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente e pertanto maturano le relative detrazioni d'imposta.

Devono essere indicate nel quadro C del 730 (righe da C1 a C4) le somme a qualsiasi titolo percepite, anche se sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, svolte anche per attività manuali ed operative, senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati, e con retribuzione periodica prestabilita. Tra i compensi sono compresi inoltre quelli percepiti:

- per cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti con o senza personalità giuridica, semprechè non rientrino nell'oggetto proprio dell'attività professionale del contribuente (ad esempio: i compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni;
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (*le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa*).

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti dall'artista o professionista al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

## I nuovi scaglioni di reddito

Si riportano qui di seguito le aliquote Irpef ridotte rispetto al 2001:

Reddito per scaglioni	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a L. 20.000.000 (€ 10.329,14)	18	18% sull'intero importo
oltre 20.000.000 (€ 10.329,14) e fino a L. 30.000.000 (€ 15.493,71)	24	L. 3.600.000 (€ 1859,25) + 24% parte eccedente di L. 20.000.000 (€ 10.329,14)
oltre 30.000.000 (€ 15.493,71) e fino a L. 60.000.000 (€ 30.987,41)	32	L. 6.000.000 (€ 3098,75) + 32% parte eccedente di L. 30.000.000 (€ 15.493,71)
oltre 60.000.000 (€ 30.987,41) e fino a L. 135.000.000 (€ 69.721,68)	39	L.15.600.000 (€ 8.056,73) + 39% parte eccedente di L. 60.000.000 (€ 30.987,41)
oltre 135.000.000 (€ 69.721,68)	45	L. 44.850.000 (€ 23.163,10) + 45% parte eccedente L. 135.000.000 (€ 69.721,68)

## Le novità per le detrazioni

### **Maggiori detrazioni per figli a carico, per lavoro dipendente e redditi di pensione**

Per il 2001 la detrazione di lire 516.000 (€ 266,49), per ciascun figlio a carico è aumentata a lire 552.000, pari a euro 285,08, per il primo figlio e a lire 616.000 (€ 318,14), per i figli successivi al primo sempreché il reddito complessivo di ciascun coniuge non superi lire 100.000.000 (€ 51.645,69). La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla loro età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito. Ricordiamo, inoltre, che per ciascun figlio di età inferiore a tre anni la detrazione spettante è incrementata di lire 240.000, pari a euro 123,95.

Se si usufruisce per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge a carico, non si ha diritto solo per questo figlio all'ulteriore detrazione prevista per i figli minori di tre anni.

### **Detrazioni per lavoro dipendente**

Reddito di lavoro dipendente		Detrazione
	fino a L. 12.000.000 (€ 6.197,48)	L. 2.220.000 (€ 1.146,53)
oltre L. 12.000.000 (€ 6.197,48)	fino a L. 12.300.000 (€ 6.352,42)	L. 2.100.000 (€ 1.084,56)
oltre L. 12.300.000 (€ 6.352,42)	fino a L. 12.600.000 (€ 6.507,36)	L. 2.000.000 (€ 1.032,91)
oltre L. 12.600.000 (€ 6.507,36)	fino a L. 15.000.000 (€ 7.746,85)	L. 1.900.000 (€ 981,87)
oltre L. 15.000.000 (€ 7.746,85)	fino a L. 15.300.000 (€ 7.901,79)	L. 1.750.000 (€ 903,80)
oltre L. 15.300.000 (€ 7.901,79)	fino a L. 15.600.000 (€ 8.056,73)	L. 1.600.000 (€ 826,33)
oltre L. 15.600.000 (€ 8.056,73)	fino a L. 15.900.000 (€ 8.211,66)	L. 1.450.000 (€ 748,86)
oltre L. 15.900.000 (€ 8.211,66)	fino a L. 16.000.000 (€ 8.263,31)	L. 1.330.000 (€ 686,89)
oltre L. 16.000.000 (€ 8.263,31)	fino a L. 17.000.000 (€ 8.779,77)	L. 1.260.000 (€ 650,74)
oltre L. 17.000.000 (€ 8.779,77)	fino a L. 18.000.000 (€ 9.296,22)	L. 1.190.000 (€ 614,58)
oltre L. 18.000.000 (€ 9.296,22)	fino a L. 19.000.000 (€ 9.812,68)	L. 1.120.000 (€ 578,43)
oltre L. 19.000.000 (€ 9.812,68)	fino a L. 30.000.000 (€ 15.493,71)	L. 1.050.000 (€ 542,28)
oltre L. 30.000.000 (€ 15.493,71)	fino a L. 40.000.000 (€ 20.658,28)	L. 950.000 (€ 490,63)
oltre L. 40.000.000 (€ 20.658,28)	fino a L. 50.000.000 (€ 25.822,84)	L. 850.000 (€ 438,99)
oltre L. 50.000.000 (€ 25.822,84)	fino a L. 60.000.000 (€ 30.987,41)	L. 750.000 (€ 387,34)
oltre L. 60.000.000 (€ 30.987,41)	fino a L. 60.300.000 (€ 31.142,35)	L. 650.000 (€ 335,70)
oltre L. 60.300.000 (€ 31.142,35)	fino a L. 70.000.000 (€ 36.151,98)	L. 550.000 (€ 284,05)
oltre L. 70.000.000 (€ 36.151,98)	fino a L. 80.000.000 (€ 41.316,55)	L. 450.000 (€ 232,41)
oltre L. 80.000.000 (€ 41.316,55)	fino a L. 90.000.000 (€ 46.481,12)	L. 350.000 (€ 180,76)
oltre L. 90.000.000 (€ 46.481,12)	fino a L. 90.400.000 (€ 46.687,70)	L. 250.000 (€ 129,11)
oltre L. 90.400.000 (€ 46.687,70)	fino a L. 100.000.000 (€ 51.645,69)	L. 150.000 (€ 77,47)
oltre L. 100.000.000 (€ 51.645,69)		L. 100.000 (€ 51,65)

## Ulteriori detrazioni sono previste per

- i contribuenti con reddito complessivo non superiore a lire 9.600.000 (€ 4.957,99) costituito esclusivamente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, e da redditi di lavoro dipendente, o assimilati, per i quali spettano le detrazioni derivanti da contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno;
- i contribuenti con reddito complessivo non superiore a lire 12 milioni (€ 6.197,48) costituito esclusivamente dal reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, e da redditi di lavoro dipendente, o assimilati, per i quali spettano le detrazioni derivanti da contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno e redditi relativo agli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili.

## Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno

Reddito complessivo		Detrazione
	L. 9.100.000 (€ 4.699,76)	L. 300.000 (€ 154,94)
oltre L. 9.100.000 (€ 4.699,76)	fino a L. 9.300.000 (€ 4.803,05)	L. 200.000 (€ 103,29)
oltre L. 9.300.000 (€ 4.803,05)	fino a L. 9.600.000 (€ 4.957,99)	L. 100.000 (€ 51,65)

## Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente con contratti a tempo determinato di durata inferiore all'anno

Reddito complessivo		Detrazione
	L. 9.100.000 (€ 4.699,76)	L. 400.000 (€ 206,58)
oltre L. 9.100.000 (€ 4.699,76)	fino a L. 10.000.000 (€ 5.164,57)	L. 300.000 (€ 154,94)
oltre L. 10.000.000 (€ 5.164,57)	fino a L. 11.000.000 (€ 5.681,03)	L. 200.000 (€ 103,29)
oltre L. 11.000.000 (€ 5.681,03)	fino a L. 12.000.000 (€ 6.197,48)	L. 100.000 (€ 51,65)

Le detrazioni qui riportate spettano anche per i redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti a seguito di separazione o divorzio.

## Ulteriore detrazione per redditi di pensione per soggetti di età inferiore a 75 anni

Redditi di pensione		Detrazione
	L. 9.400.000 (€ 4.854,69)	L. 190.000 (€ 98,13)
oltre L. 9.400.000 (€ 4.854,69)	fino a L. 18.000.000 (€ 9.296,22)	L. 120.000 (€ 61,97)

La detrazione si applica dal periodo di imposta nel quale si compie il 75° anno di età



## Ulteriore detrazione per redditi di pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni

Redditi di pensione		Detrazione
	L. 9.400.000 (€ 4.854,69)	L. 430.000 (€ 222,08)
oltre L. 9.400.000 (€ 4.854,69)	fino a L. 18.000.000 (€ 9.296,22)	L. 360.000 (€ 185,92)
oltre L. 18.000.000 (€ 9.296,22)	fino a L. 18.500.000 (€ 9.554,45)	L. 180.000 (€ 92,96)
oltre L. 18.500.000 (€ 9.554,45)	fino a L. 19.000.000 (€ 9.812,68)	L. 90.000 (€ 46,48)

### **Ampliate le possibilità per la detrazione sugli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale**

Premesso che per abitazione principale si intende l'immobile dove il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente, la detrazione spetta all'acquirente ed intestatario del contratto di mutuo anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti fino al 3° grado e affini entro il 2° grado). La detrazione è ammessa a condizione che la stessa sia adibita ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Se la casa acquistata è da ristrutturare la detrazione spetta a partire dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto. Se, invece, è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

In caso di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi passivi. Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza del divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta sempre su un importo massimo di lire 7 milioni (€ 3.165,20). In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di 7 milioni è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenute (esempio: marito e moglie contestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di lire 3,5 milioni (€ 1.807,60).

E' bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due case, una adibita a propria abitazione principale e l'altra utilizzata da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente.

Inoltre la deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui ci si trasferisce dalla propria dimora abituale presso un istituto di ricovero o sanitario, purché la propria abitazione non risulti locata.

### ***Rateizzazione delle detrazioni per le spese sanitarie***

Il contribuente può ripartire le eventuali detrazioni per le spese sanitarie sostenute in 4 quote annuali costanti e di pari importo a patto che l'importo complessivo superi i 30 milioni (€ 15.493,71). La novità consente a quei contribuenti che possiedono redditi bassi di poter usufruire dell'intera detrazione per la spesa sanitaria sostenuta.

### ***Detrazione d'imposta su canone di locazione per i lavoratori che trasferiscono per esigenze di lavoro la propria residenza***

La detrazione spetta a quei lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro (quest'ultimo deve essere distante dal comune originario di residenza almeno 100 chilometri o essere ubicato in un'altra regione) o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti la richiesta di detrazione e purchè gli stessi siano titolari di un contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi. Questa detrazione spetta solo per i primi tre anni di trasferimento della residenza. La detrazione si quantifica in lire 1.920.000 (€ 991,60) se il reddito complessivo non supera i 30 milioni (€ 15.493,71) e 960.000 se il reddito è superiore ai 30 milioni ma inferiore ai 60 milioni (€ 30.987,41).

### ***Detrazione per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale***

E' ammessa la detrazione per le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo delle liberalità però non deve superare lire 4.000.000 (€ 2.065,80).

***Detrazione dell'intero importo delle borse di studio riconosciute dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano*** come sostegno alle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno usufruito della detrazione fiscale secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2001 (*Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione*).

### ***Nuova modalità per le detrazioni dei premi di assicurazione***

Da quest'anno si possono detrarre i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 relativi ai premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. In quest'ultimo caso la detrazione spetta se l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto. Ricordiamo che per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000 spetta sempre la detrazione del 19% fino ad un tetto massimo di lire 2.500.000.

## Le novità per le deduzioni

### ***Deducibilità dei contributi versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza e al cosiddetto “fondo casalinghe”***

Diventano deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione dei periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “**fondo casalinghe**”. Sono deducibili anche i contributi versati per il riscatto degli **anni di laurea e per la prosecuzione volontaria**. Questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili i contributi versati ai **fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale** purchè l'importo complessivo non sia superiore a lire 2.000.000 (€ 1.032,91). La deduzione anche in questo caso spetta per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico e sempre per la sola parte da quest'ultimo non dedotta.

**Ricordiamo** che sono considerate fiscalmente a carico, semprechè nel corso del 2001 non hanno posseduto redditi superiori a lire 5.500.000 (€ 2.840,51):

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati.
- gli altri familiari a carico (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, suoceri, fratelli e sorelle anche unilaterali).

### ***Deducibilità dei contributi e dei premi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali***

Sono deducibili i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali. L'importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a lire 10 milioni (€ 5.164,57). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente relativamente a questi ultimi la deduzione non può superare il doppio della quota del Trattamento di Fine Rapporto destinata al fondo. Questi limiti non valgono per gli iscritti ai vecchi fondi (iscritti alla data del 28 aprile 1993 e cioè alla data di entrata in vigore della legge 421 del 1992) e per gli iscritti ai fondi in dissesto finanziario (istituti pensionistici per i quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). La deduzione, anche in questo caso spetta per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

### ***Deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale***

La deduzione per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale spetta anche per gli oneri sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

### Credito d'imposta per nuove assunzioni

Il credito spetta a chi nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2003 ha incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Il credito spetta a condizione che siano osservati i contratti collettivi nazionali, le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e che i nuovi assunti:

- siano di età inferiore ai 25 anni;
- non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap.

Il credito spetta nella misura di 800.000 lire (€ 413,16) per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese del 2001. E' previsto un ulteriore credito d'imposta se le assunzioni avvengono in determinate zone. Per le assunzioni di un lavoratore a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Anche chi ha assunto un collaboratore domestico, una baby sitter, un assistente per persona anziana o portatore di handicap può beneficiare del credito d'imposta.

L'incremento delle unità lavorative è dato dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.

Per l'**esercizio di attività sportive dilettantistiche** le indennità, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi complessivamente superiori a lire 10 milioni (€ 5.164,57) percepiti ed erogati dal Coni, dalle Federazioni Sportive nazionali, dall'Unire (Unione Nazionale Razze Equine) oppure da enti di promozione sportiva o da qualunque organismo comunque denominato che persegue finalità dilettantistiche e da essi riconosciute **vanno indicati con il codice "9"** nel quadro "Redditi diversi".

## Elenco degli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%

Da quest'anno a ciascuna detrazione d'imposta del 19% è stato attribuito un codice. I codici attribuiti sono gli stessi che risultano dal CUD 2002.

Codice	Descrizione
1	Spese sanitarie
2	Spese sanitarie per familiari a carico
3	Spese sanitarie per portatori di handicap
4	Spese per veicoli per i portatori di handicap
5	Spese per l'acquisto di cani guida
6	Spese veterinarie
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
11	Interessi per prestiti o mutui agrari
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, le invalidità e non autosufficienza
13	Spese per istruzioni
14	Spese funebri
15	Erogazioni liberali ai partiti politici
16	Erogazioni liberali alle ONLUS
17	Erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche
18	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
19	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
20	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
21	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
22	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
23	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
24	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
25	Altri oneri detraibili

**Attenzione: nel modello 730 per gli oneri individuati con i codici da 1 a 14 deve essere indicato esclusivamente l'importo e non anche il codice.**